



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO
ORDINANZA n. (*) /2025

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

Modifica della “zona normale d’impiego” per il servizio di rimorchio di cui all’art. 2 dell’allegato C dell’Ordinanza n. 20 in data 15.10.1974

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

VISTO il DM 22.02.1970 con il quale il Ministero della Marina Mercantile ha approvato il regolamento locale relativo al servizio di rimorchio nel porto di Milazzo;

VISTA l’Ordinanza n. 20 del 15.10.1974 relativa all’approvazione del regolamento del servizio di rimorchio emanato dalla Capitaneria di Porto di Messina in data 20.01.1970;

VISTO il Regolamento per il Servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo, in data 20.01.1970 e, in particolare, i contenuti di cui all’art. 2, primo comma, relativi alla zona normale d’impiego, individuata nel “...*il porto di Milazzo e la fascia costiera dell’ampiezza di due miglia comprese fra il porto e la normale alla costa condotta ad un miglio ad est del torrente Corriolo...*”;

VISTO il Decreto di Obbligatorietà del Servizio di Pilotaggio, (trasMESSO con Dispaccio n.9999 del 12.04.2018), che ha esteso la rada di Milazzo, definendola con la linea congiungente la località “p.ta Croce a Mare” (A) con il punto 38°15’03”N – 015°21’24”E (B) e quest’ultimo con il punto 38°13’15”N – 015°21’42”E (C).;

VISTO il Decreto in data 22.03.2017 di approvazione del Regolamento per la disciplina sperimentale del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Messina, Milazzo e relative rade, e nell’Area di Sicurezza dello Stretto, approvato con Decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione ex Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la propria Ordinanza n. 10 in data 22.05.2015 con cui è stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Milazzo” e ss.mm. e ii.;

VISTO l’articolo 14, comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

CONSIDERATO che per norma le coordinate geografiche sono riferite al Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (datum di riferimento);

- CONSIDERATA** la necessità di allineare la zona normale d'impiego dei rimorchiatori all'area definita rada del porto di Milazzo secondo l'art.2 del vigente Decreto di Obbligatorietà del Servizio di Pilotaggio;
- VISTA** la nota n. prot. 15432 in data 19.06.2025 di questa Capitaneria di porto che ha interessato le associazioni di categoria in merito alla proposta di modifica dell'area di intervento in questione;
- VISTO** la nota n. prot. 17296 in data 08.07.2025 con la quale CONFITARMA ha espresso parere favorevole in merito alla modifica della zona normale d'impiego del servizio di rimorchio;
- VISTO** la nota n. prot. 17636 in data 11.07.2025 con la quale ASSARMATORI ha espresso parere favorevole in merito alla modifica della zona normale d'impiego del servizio di rimorchio;
- VISTO** la nota n. prot. 17509 in data 10.07.2025 con la quale FEDERIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole in merito alla modifica della zona normale d'impiego del servizio di rimorchio;
- VISTO** la nota n. prot. 17375 in data 09.07.2025 con la quale ASSORIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole in merito alla modifica della zona normale d'impiego del servizio di rimorchio;
- VISTO** la nota n. prot. 17978 in data 15.07.2025 con la quale l'autorità di sistema portuale ha espresso formalmente intesa ai sensi dell'art.14 L. 28 Gennaio 1994 n.84, circa la modifica della zona normale d'impiego del servizio di rimorchio;
- CONSIDERATO** che è attualmente in corso l'istruttoria, avviata dall'Autorità Marittima, finalizzata al rilascio della concessione unica per l'espletamento del servizio di rimorchio nel porto di Milazzo e nell'area dello Stretto di Messina e che al termine del suddetto procedimento amministrativo sarà adottato un nuovo regolamento del servizio di rimorchio;
- CONSIDERATA** l'urgenza di modificare la porzione del vigente regolamento relativa all'area di intervento del servizio di rimorchio per il porto di Milazzo, al fine di includere la nuova infrastruttura portuale di Giammoro, destinata a breve all'avvio di operazioni commerciali e attualmente non compresa nelle regolamentazioni in vigore;
- CONSIDERATO** che l'ampliamento dell'area di intervento del servizio di rimorchio è finalizzato ad allinearla a quella già definita per i servizi di pilotaggio e ormeggio e che tale estensione risulta essere marginale, trattandosi di uno spostamento inferiore a 200 metri verso est rispetto all'attuale delimitazione;

ORDINA

Articolo unico

l'articolo 2, comma primo, del locale Regolamento per il Servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo, datato 20.01.1970, allegato C dell'Ordinanza n. 20 del 15.10.1974 è modificato come segue:

*“Agli effetti del presente regolamento la **“zona normale d’impiego”** dei rimorchiatori comprende il porto di Milazzo e la rada di Milazzo, ossia l’area di mare compresa all’interno della linea congiungente la località **“p.ta Croce a Mare”** (A) con il punto **38°15’03’’N – 015°21’24’’E** (B) e quest’ultimo con il punto **38°13’15’’N – 015°21’42’’E** (C). Per tale zona non può essere rilasciato che un solo atto di concessione. Qualora durante il periodo di validità dell’atto di concessione vengano presentate altre domande, le stesse non potranno essere esaminate se non dopo che sia stata accertata l’inadempienza del concessionario e che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza”.*

Milazzo, (data di sottoscrizione con firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro SARRO
Documento elettronico firmato digitalmente
(D. Lgs. 07/03/2005, n° 82)